



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00542/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2025, presentato, in data 10 aprile 2025, dalla ASD Valfenera nei confronti del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta FIGC-LND, della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta FIGC-LND, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della APD Pecetto avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 13 marzo 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della società APD Pecetto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 75 del 6 febbraio 2025 (che, con riferimento all'incontro del 26 gennaio 2025 Valfenera - Pecetto, aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e irrogato, a carico della APD Pecetto, la sconfitta con il punteggio di 3-0), è stata disposta l'omologazione del risultato della suddetta gara con il punteggio di 0-1, come conseguito sul campo.

Accoglie il ricorso.

Condanna la resistente APD Pecetto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della ASD Valfenera.

Nulla per le spese in relazione alla posizione della AC Sommarivese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2025.

IL PRESIDENTE

F.to Vito Branca

IL RELATORE

F.to Marcello de Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 20 maggio 2025.

PER IL SEGRETARIO

F.to Dario Bonanno